

LA GOVERNANCE DEL PNRR – La Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi



PNRR

SCHEDE SINTETICHE

Il quarto articolo del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, reca disposizioni innovative in relazione alle procedure riguardanti:

- la *Scuola nazionale dell'amministrazione*;
- la *conclusione delle procedure concorsuali*.

In particolare, con questa norma, il legislatore ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, bandito dalla *Scuola nazionale dell'amministrazione*, affidando, inoltre, ad un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 30 settembre 2023, l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

A tal proposito, sembra opportuno rammentare, che l'art. 250 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34¹, su cui interviene la disposizione in esame, oltre a prevedere l'indizione dell'VIII corso-concorso ai fini del *reclutamento di dirigenti* nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, ne ha disciplinato *speciali modalità di svolgimento*, anche in considerazione del contesto emergenziale, legato alla diffusione dell'epidemia da Codiv-19. Entrando nel dettaglio della normativa, rispetto alle forme ordinarie stabilite dalla normativa generale di rango regolamentare, per il suddetto corso-concorso è stata prevista:

- a) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione anche con *le modalità telematiche* (di cui ai commi 4 e 5, dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020²);

¹ Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto le disposizioni in merito alle *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. La normativa entrata in vigore in data 19/05/2020, ed è stata convertita con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

² In particolare, il quarto comma dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020, dispone che la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 247, deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via *telematica*, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. Mentre il comma 5 dello stesso articolo definisce come obbligatorio per la partecipazione al concorso il possesso del candidato di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e la sua registrazione nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, si effettua attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove devono essere resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

- b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate (di cui comma 2 dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020³);
- c) la possibilità di svolgere un esame orale, con il quale si accertano anche le conoscenze linguistiche. La prova orale può essere svolta anche in *videoconferenza* secondo le modalità di cui al comma 3, dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020⁴;
- d) l'articolazione della commissione di concorso in *sottocommissioni*. Ai sensi del comma 7, dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce che la commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. Inoltre la suddetta commissione e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Inoltre è prevista la *riduzione e rimodulazione del corso di formazione* per gli allievi che hanno superato le prove concorsuali. (si v., più dettagliatamente, *infra*)

La necessità di introdurre le modifiche, di cui sopra, è sorta in ragione periodo temporale intercorso tra la definizione della disciplina del concorso in oggetto con il D.L. n. 34/2020 e l'effettivo avvio delle attività formative dell'VIII corso-concorso, tenendo conto delle circostanze diversi rispetto all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

In particolare, il D.L. n. 44/2023 aggiorna le disposizioni riguardanti lo svolgimento del corso di formazione, attualmente *in itinere*, per gli allievi ammessi all'esito delle prove concorsuali, di cui al comma 2 dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020:

³ Il secondo comma dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020, incarica il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad individuare le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del DFP delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

⁴ Il comma 3 dell'art. 247, del D.L. n. 34/2020 dispone che la prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

- il corso si articola in 4 mesi di formazione generale presso la *Scuola nazionale dell'Amministrazione* (SNA), anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in 6 mesi di formazione specialistica e *tirocinio* (e non più “*lavoro*”, come previsto dal testo originario del comma 2, dell'art. 250, del D.L. n. 34/2020) presso le amministrazioni di destinazione;
- *al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private*⁵;
- i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

Inoltre la normativa specifica che sono ammessi alla frequenza del corso-concorso in oggetto i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50%.

Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui al comma 3, dell'art. 247 (il quale precisa che la prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali).

Al fine di renderle coerenti con le misure introdotte (e per quanto non diversamente disposto), il secondo comma dell'art. 4 del D.L. n. 44/2023, prevede l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari che disciplinano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del

⁵ **L'obiettivo della modifica è assicurare che la formazione specialistica e il tirocinio possano svolgersi anche in amministrazioni diverse da quelle che assumeranno i vincitori, valorizzando le esperienze internazionali. Con riguardo agli allievi dell'VIII corso-concorso ciò è funzionale a specializzare la loro preparazione per le attività inerenti ai progetti del PNRR.**

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, da compiersi entro il *30 settembre 2023* mediante *regolamento di delegificazione* ex art. 17, comma 2, L. n. 400/1988⁶, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Tra l'altro, sembra opportuno precisare, che la necessità dell'aggiornamento delle previsioni regolamentari è dovuta anche alle novità legislative intervenute nell'arco di ultimi due anni in materia delle procedure concorsuali, in particolare in riferimento al D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante le *misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.L. n. 80/2021, al fine di dare attuazione al *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, hanno introdotto le specifiche misure per il reclutamento nel pubblico impiego.

La citata normativa stabilisce che i bandi di concorso per dirigenti delle amministrazioni *devono prevedere*, in aggiunta all'accertamento dei titoli o delle conoscenze, anche *la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali*, con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal bando.

Ai sensi del comma *3-bis*, dell'art. *28-bis*, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi in esame definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo europeo o internazionale.

⁶ Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Inoltre, il D.L. n. 80/2021 precisa che il *periodo di formazione* è svolto secondo moduli definiti dalla SNA.

Il comma 6, dell'art. 3, del D.L. n. 80/2021, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso art. 3, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, era tenuto ad adottare le specifiche *Linee Guida*⁷ *sull'accesso alla dirigenza pubblica*, tese a declinare in indicazioni operative i principi fondamentali dettati in materia dalla nuova normativa sul reclutamento al fine di assicurare l'omogeneità di operato delle amministrazioni in questo ambito.

Le citate linee guida sono state adottate a settembre 2022. Il documento raccoglie indicazioni in materia di procedure e soluzioni metodologiche per lo svolgimento di efficaci selezioni per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con il duplice obiettivo di:

1. offrire alle amministrazioni alcune indicazioni e buone pratiche potenzialmente utili per l'individuazione di soluzioni e metodologie omogenee ed efficaci per la selezione della dirigenza;
2. presentare i principi metodologici dell'*Assessment Center*, quale strumento di comprovato successo nei processi di selezione di figure manageriali, finalizzati alla valutazione delle competenze che caratterizzano la posizione da ricoprire.

Il documento rappresenta, quindi, un contributo conoscitivo e metodologico nell'ottica di fornire un concreto supporto alle amministrazioni nella scelta di come strutturare le selezioni.

⁷ Il documento *La proposta di Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica*:
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/proposta_di_linee_guida.pdf